

N. R.G. 1969/2016



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
SEZIONE SPEC. IMPRESA**

in persona dei signori magistrati

**DOTT. RAFFAELE DEL PORTO**

**DOTT. CARLO BIANCHETTI**

**DOTT. ALESSIA BUSATO**

**PRESIDENTE REL.**

**GIUDICE**

**GIUDICE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1969 del ruolo generale dell'anno 2016

vertente tra

**P [REDACTED] P [REDACTED], F [REDACTED] R [REDACTED]**

attori, con gli avv.ti Is [REDACTED] C [REDACTED] Ar [REDACTED] C [REDACTED] e B [REDACTED] a T [REDACTED]

e

**A [REDACTED] P [REDACTED]**

convenuto, con l'avv.to S [REDACTED] Kr [REDACTED] M [REDACTED]

e

**P [REDACTED] P [REDACTED]**

convenuta, con l'avv.to G [REDACTED] M [REDACTED] B [REDACTED]

e

**D [REDACTED] Z [REDACTED]**



convenuto, con l'avv.to C [REDACTED] B [REDACTED]

e

SO [REDACTED] AG [REDACTED] P [REDACTED] S.R.L. in persona del curatore speciale

convenuta, contumace

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti costituite all'udienza del 18.5.2023 e, perciò, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.

### MOTIVAZIONE

#### 1. Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 1/5.2.2016, P [REDACTED] P [REDACTED] e Fa [REDACTED] R [REDACTED], soci di S [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] s.r.l. (da ora, per brevità, P [REDACTED]), hanno convenuto in giudizio P [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] P [REDACTED] Pe [REDACTED] e Da [REDACTED] Za [REDACTED] per sentir dichiarare la nullità (o in subordine l'annullamento) della delibera in data 5.11.2015 con la quale l'assemblea di P [REDACTED] aveva respinto a maggioranza la richiesta di promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori A [REDACTED] Pe [REDACTED] e P [REDACTED] Pe [REDACTED] e per ottenere la condanna di questi ultimi, nonché di Da [REDACTED] Z [REDACTED] previo accertamento della loro responsabilità per atti di *mala gestio*, al risarcimento dei danni cagionati alla società.

Gli attori hanno esposto, in sintesi, che: a) P [REDACTED] è una società agricola che esercita attività di coltivazione, nonché di allevamento di bovini e suini; b) la società era stata amministrata, sino al 28.1.2006, da A [REDACTED] P [REDACTED] quale amministratore unico e poi da un consiglio di amministrazione composto da A [REDACTED] Pe [REDACTED] (presidente), P [REDACTED] P [REDACTED] e M [REDACTED] Pa [REDACTED], con conferimento di deleghe ad A [REDACTED] e Pa [REDACTED] Pe [REDACTED]; c) cessato dalla carica il P [REDACTED] (6.6.2012), in data 18.6.2013 era stata nominata Pa [REDACTED] Pe [REDACTED] quale terzo componente del c.d.a.; d) il c.d.a della società era cessato in data 26.9.2014, quando era stato nominato amministratore unico D [REDACTED] Z [REDACTED] e) A [REDACTED] Pe [REDACTED] si era sempre occupato, sino alla cessazione dalla carica di amministratore, della gestione tecnica della società, restando affidata a P [REDACTED] P [REDACTED] la sola gestione amministrativo-contabile della stessa; f) il sospetto di condotte distrattive di A [REDACTED] P [REDACTED] aveva fatto sorgere, nel 2103, gravi tensioni fra i soci-amministratori e determinato essi attori ad incaricare un esperto, che aveva poi confermato la presenza di condotte di *mala gestio* imputabili ad A [REDACTED] P [REDACTED] nel periodo 2011/2013; g) tali



condotte avevano inciso negativamente sui risultati delle attività, tanto di coltivazione quanto di allevamento, provocando gravi danni al patrimonio di Pa[REDACTED]; h) la società aveva subito ulteriori danni in conseguenza dell'errata redazione del bilancio al 31.12.2013, che aveva comportato un aggravio di spese per il suo rifacimento; i) il nuovo amministratore unico, Da[REDACTED] Za[REDACTED] aveva illegittimamente ostacolato i tentativi di essi attori di far luce sulle gravi inadempienze di Al[REDACTED] e Pa[REDACTED] P[REDACTED] ritardando, fra l'altro, la convocazione dell'assemblea (sempre richiesta da essi attori), finalizzata ad autorizzare l'esercizio della azione di responsabilità verso gli ex amministratori (assemblea tenutasi il 5.11.2015); l) l'autorizzazione all'esercizio della azione di responsabilità era stata respinta anche in ragione del "reciproco sostegno" concordato fra i fratelli Al[REDACTED] e P[REDACTED] Pe[REDACTED]

Tutto ciò premesso, gli attori hanno concluso, in sostanza, per la declaratoria di nullità - o, in subordine, per l'annullamento - della delibera in data 5.11.2015, limitatamente ai punti nn. 1-2-3 dell'ordine del giorno e, in ogni caso, per l'accertamento della responsabilità degli ex amministratori Al[REDACTED] e P[REDACTED] P[REDACTED] nonché dell'attuale amministratore D[REDACTED]o Z[REDACTED] con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni occorsi "alla S[REDACTED] A[REDACTED] P[REDACTED] s.r.l. ed anche agli attori direttamente quali soci della stessa"; in ogni caso, con vittoria di spese.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando sotto vari profili le domande proposte dalla Pe[REDACTED] e dal R[REDACTED] e hanno concluso per il rigetto delle domande attrici, con vittoria di spese.

A[REDACTED] P[REDACTED] ha inoltre proposto, in via subordinata, "domanda riconvenzionale [...] ex art. 2476 c.c." e "domanda riconvenzionale [...] di regresso" nei confronti di Pa[REDACTED] P[REDACTED].

Pa[REDACTED] Pe[REDACTED] ha chiesto a sua volta, sempre in via subordinata, che il tribunale, in caso di accertamento della sua responsabilità, volesse determinarne "la quota in relazione al grado della eventuale rilevata colpa, con ogni conseguente statuizione utile ed idonea all'esercizio dell'azione di regresso verso i coobbligati".

P[REDACTED] nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

La causa è stata istruita mediante produzione di documenti, espletamento di c.t.u. contabile (con relativo supplemento), diretta, essenzialmente, ad acquisire gli elementi tecnico-economici necessari per valutare la fondatezza delle censure relative alle attività gestorie e a quantificare gli eventuali danni



conseguenti, e assunzione di prove testimoniali; esaurita l'attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.5.2023 sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.

2. Impugnazione della delibera assembleare in data 5.11.2015.

L'impugnazione proposta dagli attori è limitata, come anticipato, ai punti nn. 1, 2 e 3 della delibera, aventi ad oggetto il diniego dell'autorizzazione all'esercizio della azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori per il risarcimento dei danni conseguenti a: *i) la mala gestio dell'azienda (nei confronti del solo A [REDACTED] P [REDACTED] punto n. 1); ii) l'approvazione e successiva revoca del bilancio al 31.12.2013 (nei confronti di A [REDACTED] e Pa [REDACTED] P [REDACTED] punti nn. 2 e 3).*

In particolare, gli attori lamentano che la delibera impugnata (che, come detto, ha respinto la proposta di esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di A [REDACTED] e P [REDACTED] Pe [REDACTED] risulterebbe viziata perché: *i) adottata in difetto di "compiuta informativa ai soci"; ii) recante danno alla società perché assunta "con l'esclusiva partecipazione dei soci in conflitto di interesse".*

2.1. Va rilevato preliminarmente il difetto di un interesse giuridicamente apprezzabile degli attori alla impugnazione della delibera.

Ed infatti, per giurisprudenza costante, (fra le altre, Cass. 16159/2017 da cui è tratta la massima) *"il principio secondo cui l'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda, trova applicazione anche in riferimento all'azione di accertamento della nullità delle deliberazioni adottate dall'assemblea di una società, il cui esercizio postula un interesse che, oltre a dover essere concreto ed attuale, si riferisca specificamente all'azione di nullità, non potendo identificarsi con l'interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell'attore. [...].*

Il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'esercizio dell'azione di nullità vale poi, a maggior ragione, con riferimento all'azione di annullamento, tenuto conto della minore intensità del (preteso) vizio.

Ciò posto, gli attori impugnano la delibera - di contenuto negativo – che ha respinto la proposta da loro formulata di esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti di A [REDACTED] e Pa [REDACTED] Pe [REDACTED]



col medesimo atto col quale esercitano proprio tale azione di responsabilità, come loro consentito dall'art. 2476, 3° comma, c.c.

Ne deriva la radicale inidoneità dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa proposta *“a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda”*.

2.2. Per completezza, va comunque rilevata l'infondatezza dell'impugnazione proposta.

2.2.1. Quanto al preteso difetto di *“compiuta informativa ai soci”*, non può non essere rilevato il tenore decisamente contraddittorio della censura articolata dagli attori.

La P [redacted] e il R [redacted] lamentano difatti che, a fronte di una *“dettagliata richiesta di convocazione dell'assemblea per l'assunzione di decisioni in punto ad azione di responsabilità da promuovere a carico degli ex amministratori sigg.ri A [redacted] P [redacted] e P [redacted] Pe [redacted]”* inoltrata sin dal 3 luglio 2015, lo Z [redacted] avrebbe convocato l'assemblea con notevole ritardo (per il giorno 5.11.2015), provvedendo inoltre a trasmettere solo in data 2.11.2015 *“la copia di una relazione di quattro facciate a firma del dr. [redacted] in data pure 2 Novembre 2015 e pertanto contestualmente rilasciata al suo mandante, a sostegno di una tesi che vedrebbe il sig. A [redacted] P [redacted] amministratore capace e competente, foriero di buone scelte agronomiche e di allevamento”*.

Orbene, escluso che il mero ritardo nella convocazione dell'assemblea possa aver recato un effettivo pregiudizio al diritto all'informazione dei soci, va rilevato come gli attori abbiano avuto a disposizione due giorni per poter esaminare una relazione *“di quattro facciate”*, di cui lamentano *“la inconsistenza”* anche in considerazione della *“sua assoluta genericità e totale assenza di riferimenti concreti e dati tecnici”*.

Spazio temporale da ritenersi quindi adeguato a fronte della lamentata pochezza della relazione redatta dal dott. [redacted]

Gli stessi attori sottolineano poi la completezza delle relazioni redatte, su loro richiesta, dall'agronomo dott. [redacted] e dal veterinario dott. [redacted] deve perciò ritenersi che ciascun socio abbia potuto partecipare all'assemblea del 5.11.2015 sulla scorta di adeguata informazione, ricavabile anche dall'esame (e dal raffronto) delle rispettive *“relazioni tecniche di parte”* commissionate dalle parti oggi in contesa.



2.2.2. Quanto al preteso conflitto di interesse, va rilevato che la delibera che ha negato l'autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità potrebbe ritenersi in effettivo contrasto con l'interesse della società solo ove tale azione risultasse, in concreto, fondata.

Situazione che non ricorre nel caso in esame, ove l'azione di responsabilità, comunque proposta dai soci ai sensi dell'art. 2476, 3° comma, c.c. deve essere, per le ragioni di cui si dirà *sub 3.*, respinta.

Il voto negativo espresso dall'assemblea (con l'astensione, in ogni caso, del socio – amministratore destinatario dell'azione proposta) risulta perciò espressione della libera valutazione, operata da ciascun socio, in ordine alla opportunità dell'esercizio dell'azione proposta e non può ritenersi confliggente, sempre in concreto, con l'interesse della società, con conseguente insussistenza del preteso vizio per conflitto di interesse.

2.2.3. Per le ragioni esposte, l'impugnazione della delibera non risulta quindi supportata da un idoneo interesse giuridicamente apprezzabile e si rivela, in ogni caso, infondata.

L'impugnazione appare quindi mera espressione dell'estrema litigiosità delle parti, che trae origine, a sua volta, da situazioni conflittuali di natura personale fra soggetti che, tuttora legati da rapporti di stretta parentela/affinità, danno vita ad un rilevante contenzioso (vedilo riepilogato dagli stessi attori in citazione, alle pagine 4 e 5), che ruota attorno alle vicende della società Pa [REDACTED] gestita per lunghi anni - sino all'attuale degenerazione dei rapporti - nel pieno accordo dei soci (su cui vedi *infra*).

Circostanza questa da valutarsi ai fini della regolazione delle spese di lite.

### 3. Azione di responsabilità.

Come accennato *sub 1.*, gli attori esercitano distinte azioni di responsabilità nei confronti: i) del solo A [REDACTED] P [REDACTED] per atti di *mala gestio* nella “*gestione organizzativa ed economica delle attività agricole e degli allevamenti aziendali*”; ii) di A [REDACTED] e Pa [REDACTED] Pe [REDACTED] per la redazione del “primo” bilancio al 31.12.2013, poi revocato perché viziato, con conseguenti costi per il suo rifacimento; iii) di Da [REDACTED] Za [REDACTED] per avere, in sostanza, agito “*adesivamente rispetto alle posizioni dei propri mandanti sostanziali*” e perciò in contrasto con l'interesse della società.

Tutte le azioni sono infondate e vanno perciò respinte.

#### 3.1. Pretesa *mala gestio* contestata ad A [REDACTED] Pe [REDACTED]

In punto di diritto, va ribadita la regola di insindacabilità delle scelte gestorie per ragioni di mera convenienza economica consacrata nella nota formula anglosassone della *business judgement rule*.



Per giurisprudenza costante, difatti, *“all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità”* (così Cass. 3409/2013 da cui è tratta la massima).

Ulteriori pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno poi precisato che *“in tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia "ex ante", secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c., - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 - sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. [...]”* (Cass. 15470/2017).

L'amministratore di una società non risponde pertanto, necessariamente, degli (eventuali) risultati economici negativi dell'attività di impresa, ma solo quando tali risultati risultino conseguenza di scelte operate in violazione dell'obbligo di “agire informato” o caratterizzate da manifesta irragionevolezza.

La regola della *business judgement rule* trova poi peculiare applicazione nel caso di esercizio di un'attività di impresa agricola, attività che, per sua natura, sopporta, accanto alla naturale alea propria di ogni attività di impresa, l'ulteriore rischio “biologico”, derivante dalla inevitabile soggezione alle incertezze dell'ambiente naturale.

Considerazione questa che trova conferma nel caso in esame, ove i risultati di alcune delle attività esercitate da Pa [REDACTED] risultano inevitabilmente condizionati dall'incidenza del c.d. “rischio biologico”





(come accertato dal c.t.u.: vedi, ad esempio, l'incidenza dell'intensità delle precipitazioni sui risultati dell'attività di coltivazione e del fattore genetico su quelli dell'attività di allevamento dei suini).

Sulla scorta di tali premesse, e delle risultanze della c.t.u. espletata (con relativo supplemento), ritiene il tribunale che le censure mosse avverso l'operato del P█████ debbono essere disattese.

Il tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, fondate su ampia e convincente motivazione, anche in risposta alle numerose (e in gran parte superflue) osservazioni formulate dalle parti.

In particolare, il c.t.u., avvalendosi dell'ausilio dell'esperto agronomo dott. ██████ ha esaminato le attività esercitate da P█████ suddivise in tre settori (colture, cui si affianca quello della produzione di energia, allevamento bovini e allevamento suini), riscontrando effettive criticità limitatamente al settore dell'allevamento dei suini.

3.1.1. Ed infatti, quanto al settore colture, l'esperto ha potuto rilevare, unicamente, *“eccessi di concimazione, determinando il maggior costo sostenuto da P█████ in € 3.142,35”*, ritenendo inoltre *“nei tre anni di causa, [...] plausibile una mancata produzione di trinciato di mais pari a € 70.431,51”* (così a pag. 37 del supplemento di c.t.u.).

Si tratta, all'evidenza, di risultati negativi assai modesti (in termini assoluti e in relazione alle dimensioni delle attività esercitate da P█████: vedile riepilogate alle pagg. 31 e segg. dell'elaborato peritale), che non potrebbero, in ogni caso, costituire fonte di responsabilità risarcitoria a carico dell'amministratore, laddove, come nel caso in esame, risultino esclusi profili di manifesta negligenza, imprudenza o imperizia, come correttamente accertato dal consulente (cfr. sempre pag. 37 della relazione, ove ritiene che *“la presenza di ‘manifesta negligenza, imprudenza o imperizia’ pare di difficile attribuzione sulla base degli atti di causa, tuttavia il confronto con le conduzioni viciniiori, effettuato con lo studio delle risultanze oggettive fornite dai satelliti in orbita, ha prodotto un risultato che si presume possa essere ricondotto ad una serie di concause, tra cui anche possibili errate scelte gestionali”*).

Si aggiunga che parte del prodotto realizzato nell'ambito del settore delle colture risulta utilmente impiegato nell'attività di produzione di energia, attività avviata nell'anno 2011 e che, dopo il necessario periodo di avvio (anni 2011-2012), ha iniziato a generare un risultato operativo positivo decisamente apprezzabile (vedi a pag. 36 della c.t.u.).





3.1.2. *Nulla quaestio* quanto all'allevamento dei bovini, in relazione al quale, come accertato dal c.t.u., “*si sono rilevate condizioni di gestione generalmente sopra la media delle aziende zootecniche da latte cremonesi sia per quanto riguarda gli aspetti produttivi che riproduttivi con tendenze storiche normalmente sempre in miglioramento*”, con conseguente esclusione di “*alcuna ‘manifesta negligenza, imprudenza o imperizia’ da parte della direzione aziendale*” (pag. 37 della c.t.u.).

3.1.3. Considerazioni più articolate merita, di contro, il settore dell'allevamento dei suini, caratterizzato da oggettive criticità, che si traducono in risultati economici decisamente negativi.

Il consulente ha tuttavia, anche in questo caso, correttamente osservato che “*si delinea pertanto un quadro in cui, in presenza di una situazione obiettivamente ed indiscutibilmente di deficit dalla media degli allevamenti suinicoli del nord Italia, la direzione aziendale a parere dello scrivente è intervenuta per cercare di migliorare la propria situazione con risultati non sempre soddisfacenti tanto da dar luogo ad una mancata produzione quantificata come sopra in: – € 341.818,48 di maggiori costi e minori ricavi nel comparto riproduttivo – € 306.929,55 di mancato margine nel comparto ingrasso. Tuttavia, appare allo scrivente di difficile determinazione la presenza di ‘manifesta negligenza, imprudenza o imperizia’ da parte della direzione aziendale, a quanto consta allo scrivente composta dai fratelli A [REDACTED] e P [REDACTED] F [REDACTED] che pur con alle spalle alcuni anni di difficile situazione di mercato, e di mancati risultati aziendali, negli anni di causa ha comunque compiuto significativi passi per migliorare la propria situazione produttiva. Passi che nell'ordine si possono individuare con:*

- *avviamento di un programma di modifica della gestione della scrofaia passando da flusso continuo a bande, poi abbandonato per difficoltà di gestione con il personale*
- *risanamento ufficiale da malattia di Aujeszky dell'allevamento*
- *riduzione del numero di scrofe allevate al fine di assicurare alle stesse un più elevato livello di benessere*
- *sostituzione del dimissionario responsabile dell'allevamento suino con un nuovo caporeparto più capace e recettivo*
- *miglioramento complessivamente gli indici di performances riproduttiva e produttiva con risultati che di anno in anno si sono confermati in aumento anche successivamente agli anni di causa. Alla luce di tutto quanto sopra esposto ...”* (pag. 38 della c.t.u.).



Le criticità del settore dell'allevamento dei suini risultano, come accertato dal c.t.u., decisamente risalenti, risultando già presenti nel periodo anteriore a quello indagato dal consulente, periodo caratterizzato dalla concorde gestione dell'impresa collettiva affidata ai fratelli A [REDACTED] e P [REDACTED]. Si osserva al riguardo come le risultanze dell'istruttoria espletata abbiano confermato la distribuzione dei compiti fra i due fratelli, nel senso dell'attribuzione ad A [REDACTED] della gestione tecnica delle attività agricole, risultando affidata a P [REDACTED] la cura della parte contabile – amministrativa.

I risultati negativi della gestione dell'allevamento dei suini (ricavabili dalle risultanze delle mere scritture contabili) potevano (ed anzi dovevano) essere percepiti anche da P [REDACTED] e Pa [REDACTED], sulla quale incombeva l'obbligo di stimolare, nel contesto dell'organo amministrativo di una società di tipo familiare e di dimensioni decisamente contenute, l'assunzione delle opportune iniziative finalizzate al superamento delle criticità rilevate.

L'istruttoria espletata ha, in ogni caso, rivelato l'adeguata organizzazione delle attività esercitate da Pa [REDACTED] dotata di personale dipendente munito delle necessarie qualifiche e supportata da risorse professionali esterne (agronomo e veterinario).

Ne emerge un quadro nell'ambito del quale l'operato degli amministratori non può ritenersi in contrasto con l'obbligo dell'"agire informato" e – soprattutto - caratterizzato da manifesta negligenza, imprudenza o imperizia, avendo anzi, al contrario, l'organo amministrativo adottato (sia pure con ritardo, tuttavia tollerabile) le necessarie iniziative finalizzate al superamento delle criticità oggettivamente riscontrate.

Ne deriva, come anticipato, il rigetto della azione di responsabilità promossa nei confronti di A [REDACTED] e P [REDACTED].

### 3.2. Costi per il rifacimento del bilancio addebitati ad A [REDACTED], P [REDACTED] e P [REDACTED] e Pa [REDACTED]

Gli attori lamentano l'errata redazione del bilancio della società al 31.12.2013 "prima versione", evidenziando che, a seguito dell'impugnazione da loro proposta avverso la delibera che lo aveva approvato, A [REDACTED] e Pa [REDACTED] e Pe [REDACTED] hanno revocato il bilancio "prima versione" per poi redigere un nuovo bilancio ("seconda versione") che avrebbe recepito parte delle censure da loro sollevate.

<sup>1</sup> L'istruttoria espletata ha confermato, in particolare, che P [REDACTED] e P [REDACTED] provvedeva al caricamento dei dati relativi all'attività di allevamento dei suini sul gestionale "Isaporc", potendo quindi controllarne agevolmente i risultati.



Osservano che la redazione del bilancio “seconda versione”, da un lato, conferma la fondatezza delle censure mosse avverso il bilancio “prima versione”, dall’altro ha esposto la società ai costi necessari per l’assistenza dei professionisti officciati “*per questo doppio lavoro*”.

Rileva il tribunale che non si possa richiedere all’amministratore di società di capitali il requisito dell’infallibilità e che pertanto errori – non grossolani, come nel caso in esame - commessi in sede di redazione del bilancio non possano costituire fonte di necessaria responsabilità nei confronti della società.

Tanto più in casi quale quello in esame, in cui gli odierni attori hanno impugnato, non solo il bilancio “prima versione”, ma anche quello “seconda versione”, a conferma di un atteggiamento litigioso (già ricordato), diretto a contestare, sistematicamente, l’operato degli altri amministratori – fratelli, con i quali si è creato un insanabile contrasto.

In ogni caso, gli stessi attori riconoscono che “*è indubbio che il bilancio predetto sia stato predisposto da consulenti nominati dalla società e che siano da pagare per questo doppio lavoro*”.

Ne deriva un ulteriore profilo di infondatezza della censura mossa avverso l’operato di A [REDACTED] e Pa [REDACTED] P [REDACTED] che hanno fatto ricorso all’ausilio di professionisti per l’assistenza in una attività tecnica quale quella di redazione del bilancio d’esercizio.

Si aggiunga il tenore della deposizione resa dal teste [REDACTED] [REDACTED] (ossia il commercialista che ha assistito P [REDACTED] a partire dalla fine dell’anno 2013), dalla quale appare ricavabile la mancata collaborazione del R [REDACTED] (che assisteva in precedenza la società) al nuovo professionista officiato; circostanza sicuramente idonea ad incidere negativamente sulla corretta redazione del bilancio di quell’esercizio.

### 3.3. Azione di responsabilità proposta nei confronti di D [REDACTED] Z [REDACTED]

Va rilevato il tenore troppo generico delle censure mosse avverso l’operato dello Za [REDACTED]

Per giurisprudenza costante, difatti, “*per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l’approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall’inizio sostanziarsi nell’indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla*



*legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali” (Cass. 23180/2006).*

Nel caso in esame, gli attori hanno contestato allo Z [REDACTED] un (preteso) difetto di imparzialità nel valutare le iniziative e le richieste da loro stessi formulate e concluso ritenendo “quindi evidente che il sig. Da [REDACTED] Z [REDACTED] risulti allo stato responsabile quale amministratore unico per il danno che sta recando alla società in quanto per dolo o colpa grave non ha provveduto alla oggettiva ricostruzione della situazione di colture ed allevamenti per gli anni in discussione, omettendo così il recupero del risarcimento del danno provocato dal sig. A [REDACTED] F [REDACTED]”.

Dalle considerazioni svolte sub 3.1. emerge tuttavia l'infondatezza della pretesa risarcitoria rivolta nei confronti di A [REDACTED] P [REDACTED] (con conseguente insussistenza di una negligenza dello Z [REDACTED] al riguardo) e nel difetto di specifica individuazione di ulteriori condotte lesive ascrivibili allo Z [REDACTED], l'azione risarcitoria proposta nei suoi confronti va, sulla scorta della giurisprudenza citata, respinta.

4. Domanda di risarcimento del danno “diretto” patito da P [REDACTED] Pe [REDACTED] e Fa [REDACTED] Ru [REDACTED]

La domanda va respinta, non avendo gli attori né allegato, né, a maggior ragione provato, specifiche voci del (preteso) danno patito in via diretta.

5. Domande proposte in via subordinata riconvenzionale da A [REDACTED] Pe [REDACTED]

Respinte le domande proposte da P [REDACTED] a Pe [REDACTED] e F [REDACTED] Ru [REDACTED] nei confronti di A [REDACTED] e Pa [REDACTED] Pe [REDACTED] restano assorbite le domande proposte da questi in via meramente subordinata.

6. Istanze istruttorie.

Le ragioni della decisione rendono inammissibili perché superflue, le ulteriori istanze istruttorie dalle parti.

Va difatti, in particolare, ribadita l'infondatezza dell'azione risarcitoria proposta nei confronti di A [REDACTED] P [REDACTED] per atti di *mala gestio*, non potendosi ritenere che l'attività di amministrazione a lui affidata risulti caratterizzata da manifesta violazione delle regole dell'agire informato o da intrinseca irragionevolezza.

Ne deriva l'irrilevanza dei temi d'indagine sollecitati con la richiesta di integrazione della consulenza.



## 7. Spese.

L'esito del giudizio e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti P [redacted] a Pe [redacted] e F [redacted] Ru [redacted], da un lato, e A [redacted] P [redacted], dall'altro.

Le domande proposte nei confronti di quest'ultimo sono infatti tutte respinte e, tuttavia, alcune delle censure sollevate dagli attori (in particolare, quelle relative alle modalità di gestione dell'allevamento dei suini) trovano parziale giustificazione nei ricordati risultati negativi di tale settore dell'attività di P [redacted]

Si aggiunga che la presente causa (come pure le altre richiamate dagli attori in atto di citazione) si inserisce nel contesto del ricordato quadro di litigiosità parentale, che vede i due fratelli, un tempo concordi nella gestione dell'impresa familiare, ora in definitivo ed insanabile contrasto.

Pa [redacted] P [redacted] e F [redacted] R [redacted] vanno, di contro, condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti P [redacted] P [redacted] e D [redacted] Z [redacted] per il presente giudizio, che si liquidano, per ciascuno in € 14.103,00= per compensi (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità alta), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, per metà a carico degli attori e, per la residua metà, a carico del solo convenuto A [redacted] P [redacted]

Nulla per le spese quanto a P [redacted] rimasta contumace.

**P.Q.M.**

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,

- rigetta le domande proposte dagli attori P [redacted] P [redacted] e F [redacted] R [redacted] nei confronti dei convenuti A [redacted] P [redacted], Pa [redacted] P [redacted] e D [redacted] Z [redacted]
- dichiara assorbite le domande proposte in via subordinata da A [redacted] Pe [redacted] e Pa [redacted] Pe [redacted]
- condanna gli attori Pa [redacted] Pe [redacted] e F [redacted] R [redacted] in solido, al pagamento, in favore dei convenuti P [redacted] Pe [redacted] e Z [redacted] D [redacted], della somma di € 14.103,00= per ciascuno, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- compensa per intero le spese tra gli attori e A [redacted] Pe [redacted]



- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido, e, nei rapporti interni, per metà a carico degli attori e, per la residua metà, a carico del solo convenuto A [REDACTED]

P [REDACTED]

- nulla per le spese quanto a S [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] s.r.l.

Così deciso in Brescia il 20.11.2023.

Il presidente estensore  
dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

